

data	Autore testo	Redazione	pubblicazione su sito		trasmissione		priorità		è prevista restituzione di copia firmata		Circolare n	Anno scolastico
			SI	NO	MAIL	BREVI MANU	ALTA	NORMALE	SI	NO		
11.09.21	AC	AC	SI	NO	MAIL	BREVI MANU	ALTA	NORMALE	SI	NO	011	2021/2022

C.A	GENITORI E ACCOMPAGNATORI	
	⇒	TUTTI
C.A	DOCENTI / PERSONALE EDUCATIVO	
	⇒	TUTTI
C.A	PERSONALE AUSILIARIO / VOLONTARIO	
	⇒	TUTTI
⇒	ALL'ALBO/SU SITO	

**OGGETTO: informativa AI GENITORI /ACCOMPAGNATORI relativa alle misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche.**

In base alla normativa attualmente in vigore (fatte salve possibili integrazioni e/o modifiche) per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio di istruzione, dal giorno 11 settembre 2021 al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza) **tutti coloro che accedono alle strutture scolastiche ed educative sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19, anche nota come GREEN PASS (certificato verde).**

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

#### **Rilascio certificazione verde COVID-19.**

Si riportano di seguito le condizioni di rilascio della certificazione verde COVID-19:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti;

***N.B. La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio.***

### **Esenzione certificazione verde**

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche. Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

**I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale delegato al controllo ma saranno invitati ad esibire la stessa al dirigente scolastico/ rappresentante legale (o secondo le indicazioni previste all'uopo).**

### **Controllo certificazione verde e certificati di esenzione.**

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. In questa attività dunque non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.

Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono verificare 3 tipologie di risultati:

- schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
- schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
- schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

I soggetti incaricati dallo scrivente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell'istituto **esclusivamente i genitori o gli accompagnatori delegati muniti di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione con le esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra.**

### **Mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19.**

Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l'accesso alla struttura.

Allo stato attuale, chi viola l'obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19, è soggetto alla applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000;

Si coglie l'occasione per rinnovare l'obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (al 31 dicembre 2021):

- È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;

- È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Ulteriori informazioni possono essere reperite all'indirizzo [www.dgc.gov.it/web/faq.html](http://www.dgc.gov.it/web/faq.html).

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

REV. GIUSEPPE NEVI

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)